Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 270

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 2 ottobre 1979** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 -
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1979.

Iscrizione nel ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato delle motovedette costiere in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto « CP 2054 », « CP 2055 », « CP 2056 », « CP 2057 », « CP 2058 », « CP 2059 » e « CP 2060 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il decreto interministeriale 13 maggio 1968 che detta le norme di attuazione del decreto presidenziale n. 585 del 6 marzo 1968;

Visto il decreto presidenziale n. 1199 del 31 dicembre 1973;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico

Le motovedette costiere « CP 2054 », « CP 2055 », « CP 2056 », « CP 2057 », « CP 2058 », « CP 2059 » e « CP 2060 », affidate in dotazione al Corpo delle capitanerie di porto per i compiti di polizia marittima, assistenza e salvataggio, vengono iscritte nel ruolo speciale del naviglio per la vigilanza costiera del quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere:

dal 20 novembre 1978: « CP 2054 », « CP 2055 » e « CP 2056 »;

dal 15 gennaio 1979: « CP 2057 », « CP 2058 », « CP 2059 » e « CP 2060 ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1979

PERTINI

RUFFINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1979
Registro n. 20 *Difesa, foglio n.* 316

(8053)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1979.

Sostituzione del commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro, nonchè di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA SANITA'
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente norme transitorie per il trasferimento alle regioni delle funzioni già esercitate dagli enti mutualistici e per la stipulazione delle convenzioni uniche per il personale sanitario in relazione alla riforma sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il proprio decreto 29 luglio 1977, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle casse mutue di malattia per gli artigiani, per gli esercenti attività commerciali e per i coltivatori diretti;

Considerato che il sig. Piergiorgio Gemin, commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro, nonché delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali della provincia, ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore:

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Francesco Mocci è nominato commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per i coltivatori diretti di Nuoro, nonché di quelle comunali, intercomunali e frazionali della provincia, in sostituzione del sig. Piergiorgio Gemin, dimissionario.

Art. 2.

Il commissario liquidatore esercita i compiti di cui agli articoli 3 e seguenti della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Sarà data successivamente comunicazione alle Camere a termini dell'art. 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

Roma, addì 13 luglio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8206)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Riconoscimento quale sinonimo della varietà Phleum Pratense.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale dell'8 marzo 1972, con il quale la varietà di Phleum Pratense è stata iscritta nel registro delle varietà con la denominazione « S.K. 45 »;

Considerato che detta varietà originale polacca è iscritta nel catalogo comunitario delle varietà con la denominazione « Emma »;

Decreta:

La denominazione della varietà di Phleum Pratense « S.K. 45 » è sinonimo della varietà Emma iscritta nel catalogo comunitario.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(8194)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000, in Torino, stabilimenti di Torino, Collegno, Novate Milanese e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania;

Visti i decreti ministeriali 25 luglio 1978, 28 novembre 1978, 17 febbraio 1979 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 giugno 1978 al 24 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Torino e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Venchi Unica 2000 di Torino, stabilimenti di Torino, Collegno (Torino), Novate Milanese (Milano) e filiali di Padova, Milano, Bologna, Palermo, Brescia, Cagliari, Roma, Napoli, Torino, Bari, Genova, Ancona, Firenze, Catanzaro e Catania, è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8265)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza);

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, con sede in Tito (Potenza), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8263)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera);

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, con sede in Ferrandina (Matera), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8264)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Proroga di un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 9 e 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente: « Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini »;

Visto il decreto interministeriale 7 agosto 1979, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), con effetto dal 9 ottobre 1978;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che, al termine del precedente, si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica di cui al citato decreto interministeriale 7 agosto 1979 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata per un trimestre.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8262)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978 e 11 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8261)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1979.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12% di scadenza 1° aprile 1984.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 842;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 843;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82, del successivo giorno 23, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe, in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere « D.P. » in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del foglio di ruolo, posto a sinistra del titolo e dal quale viene staccato al momento del rilascio del titolo medesimo; del corpo del titolo; di un foglio recante, fra l'altro, un estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984; del foglio tagliandi.

Art. 4.

Sul prospetto del foglio di ruolo dei certificati nominativi di piena proprietà, sono riportate, dall'alto in basso, le leggende: « Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1984 - Legge 23 dicembre 1978, n. 842; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e decreto ministeriale 16 marzo 1979 », nonché quelle, seguite da appositi spazi, relative al numero di iscrizione del certificato, all'intestazione del certificato stesso, al capitale nominale (in cifre ed in lettere), all'interesse semestrale, alla tesoreria pagatrice, alla data del rilascio ed al numero di posizione. Sotto queste leggende vi è un quadro limitato da una cornice lineare rettangolare e diviso in dieci compartimenti numerati progressivamente per colonna da uno a dieci (dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra), per l'apposizione del bollo a calendario della tesoreria provinciale comprovante l'eseguito pagamento delle rate semestrali di interessi, le cui scadenze sono riportate in ciascuno dei detti compartimenti, da quella 1° ottobre 1979 a quella 1° aprile 1984.

Il rovescio del foglio di ruolo è in bianco.

Art. 5.

Il prospetto del corpo dei certificati nominativi di piena proprietà è limitato da una cornice rettangolare, a motivi simmetrici che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nello spazio delimitato dalla cornice, dall'alto in basso, sono stampate le seguenti leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1984 - Legge 23 dicembre 1978, n. 842; legge 21 dicembre 1978, n. 843 e decreto ministeriale 16 marzo 1979 ». Segue, al centro, un apposito spazio circolare in bianco riservato al bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » in una cornicetta a perline. Ai lati di tale spazio circolare, su due righe, sono riportate, a sinistra, le diciture « Certificato N. » e « Capitale nom. L. » e, a destra, simmetricamente alle precedenti, quelle « Interesse annuo L. » e « Interesse sem. L. » seguite da appositi spazi a linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi le relative indicazioni. Seguono quindi le leggende « Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito Pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime) - fruttante l'interesse annuo - di lire (segue altro spazio a linee orizzontali parallele finissime) con godimento dal . . . . a favore di (seguono alcune righe punteggiate). Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nella distinta a tergo del foglio annesso. - Roma, ... Il Direttore Generale - V° per la Corte dei conti - Il Primo Dirigente - Posizione n. . . . . . . (4ª serie) ». A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del direttore generale, che può essere impressa con fac-simile.

Il rovescio del corpo del titolo comprende un solo prospetto recante la dicitura: « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 6.

Il prospetto del foglio recante l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984 ha cornice e fondino uguali al prospetto del corpo del titolo; esso comprende: nella parte superiore, uno spazio a linee orizzontali, limitato in alto, a sinistra e a destra da una linea, per riportarvi, in tutto o in parte, le eventuali annotazioni esistenti sulla corrispondente iscrizione del registro integrativo del Gran Libro; nella parte inferiore, vi è riportata la seguente leggenda: « Estratto dalle norme relative -

ai Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1984 - 1. I titoli e le rate d'interesse sono esenti: - *a*) da ogni imposta diretta reale, presente e futura; - *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 - 2. La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. E' prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° aprile 1984. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data ».

Nel rovescio di detto foglio è stampato un prospetto diviso in tre colonne per riportarvi le indicazioni relative alla « Serie » ed al corrispondente « Capitale nominale ».

Art. 7.

Il foglio tagliandi comprende dieci tagliandi di ricevuta per la riscossione degli interessi semestrali, ripartiti su due colonne. La prima colonna, unita al corpo del titolo, comprende nove tagliandi, numerati progressivamente dal basso verso l'alto, da quello n. 2, di scadenza 1° aprile 1980, a quello n. 10, di scadenza 1° aprile 1984; la seconda colonna, all'esterno, è composta dal solo tagliando n. 1, di scadenza 1° ottobre 1979, posto in alto.

Il prospetto di ogni tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare a motivi ripetuti, ed a fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo; esso reca, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: « Repubblica Italiana/Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12 % - di scadenza 1° aprile 1984 - Tagliando di L. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi l'importo, in cifre, della rata semestrale) - per la semestralità al (segue l'indicazione delle scadenze, dal 1° ottobre 1979 al 1° aprile 1984) - relativo al certificato N. (segue apposito spazio a linee orizzontali parallele finissime per riportarvi il numero di iscrizione del certificato) - Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore ». Nell'angolo in basso a destra vi è il numero progressivo del tagliando; lungo il lato sinistro vi è, disposta su due righi, la leggenda: « Legge 23.12.1978, n. 842; legge 21.12.1978, n. 843 », e, lungo il lato destro, l'altra « Decreto Ministeriale 16.3.1979 ».

A sinistra di questa ultima leggenda e al di sopra del numero d'ordine del tagliando vi è un piccolo spazio circolare in bianco riservato al bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Il rovescio di ciascun tagliando reca una losanga a motivi ornamentali con al centro uno spazio circolare bianco nel quale è riportato il numero d'ordine del tagliando stesso. Al di sopra e al di sotto di detta losanga sono stampate, rispettivamente, le diciture « Buoni del Tesoro poliennali 12 % » e « di scadenza 1° aprile 1984 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti dal foglio di ruolo, dal corpo del titolo, dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984 e da un foglio contenente dieci compartimenti, disposti su due colonne di cinque compartimenti ciascuna, riservati alle annotazioni di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il foglio di ruolo reca, nel prospetto, le stesse diciture riportate su quello dei certificati di piena proprietà con la sola aggiunta della dicitura « Modalità di pagamento », (seguita da alcune righe punteggiate) posta prima dello spazio riservato alla data di rilascio. Il rovescio è in bianco come quello dei fogli di ruolo dei predetti certificati.

Il corpo del titolo è del tutto simile a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, prima dello spazio riservato alla data di rilascio, della leggenda « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni - anno, dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento . . . . » (All'atto del rilascio nella parte punteggiata viene indicata la condizione o il termine, cui è subordinato il pagamento degli interessi).

Il foglio contenente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984 è uguale a quello dei certificati di piena proprietà con l'omissione, sul prospetto, delle ultime parole del punto 2 dell'estratto stesso, concernenti il distacco dei tagliandi maturati.

Il foglio dei compartimenti semestrali è limitato, sul prospetto, da una cornicetta rettangolare a motivi ornamentali ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da uno spazio rettangolare bianco recante la dicitura « Certificato N. » seguita da una fascia di linee orizzontali parallele finissime, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. Nello spazio delimitato dalla cornice, su fondino identico a quello del prospetto del corpo del titolo, sono stampati i dieci compartimenti con l'indicazione, dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra, in ciascuno, di un semestre, da quello 1° ottobre 1979 a quello 1° aprile 1984.

Esternamente alla cornice del foglio compartimentale, in alto, vi è la seguente leggenda: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria provinciale su ordinativo della Direzione Generale del - Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ».

Il rovescio del foglio dei compartimenti è bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti dal solo corpo del titolo e dal foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984.

Il corpo del titolo è identico a quello dei certificati di piena proprietà, con l'aggiunta, sul prospetto, delle seguenti leggende: « di nuda proprietà » sotto la dicitura « Certificato nominativo » e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° ottobre - e dal 1° aprile di ogni anno (seguita da un breve tratto punteggiato per apporvi, all'atto del rilascio,

l'indicazione "con" ovvero "senza") deposito del certificato di esistenza - in vita dell'usufruttuario », prima dello spazio riservato alla data di rilascio.

Il foglio contenente, fra l'altro, l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 %, di scadenza 1° aprile 1984 è identico a quello dei certificati di piena proprietà ad eccezione del punto 2 dell'estratto stesso così formulato: « La prescrizione delle rate d'interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui il medesimo è assegnato, in base a presentazione del certificato d'usufrutto e distacco da esso dei tagliandi maturati ».

Art. 10.

I certificati d'usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse con, ovvero senza, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono nelle quattro parti, in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

Nel prospetto:

a) foglio di ruolo: dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) « con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

b) corpo del titolo: la dicitura « Certificato nominativo » è sostituita da quella « Certificato d'usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . » (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario); prima dello spazio riservato alla data di rilascio, è aggiunta la dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° ottobre e dal 1° aprile di ogni - anno con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario »;

c) nella terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984 occupa l'intero spazio della facciata;

d) foglio tagliandi: su ciascun tagliando, le leggende sono spostate leggermente verso l'alto e, prima di quella « Il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore », è aggiunta l'altra « pagabile con (ovvero senza) fede di vita dell'usufruttuario ». La leggenda « Repubblica Italiana/Debito Pubblico » interrompe, in parte, la cornicetta nel lato superiore; il lato inferiore della cornicetta è costituito da un motivo finissimo continuo che si richiama a quello del lato superiore sovrastante la predetta leggenda.

Nel rovescio del corpo del titolo, nel prospetto superiore, è omessa la leggenda « spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Le parole « con » o « senza » sono stampate in grassetto.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono, nelle quattro parti, in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

a) sul prospetto del foglio di ruolo, dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

b) sul prospetto del corpo del titolo, al posto dell'indicazione « Certificato nominativo » è riportata l'altra « Certificato di usufrutto »; dopo la leggenda « a favore di . . . . » è aggiunta l'altra « con annotazione che l'usufrutto spetta a . . . . (seguita da righe punteggiate per riportarvi le indicazioni riguardanti l'usufruttuario) »;

c) sulla terza parte del titolo (da sinistra verso destra) è omesso lo spazio a righe punteggiate; conseguentemente l'estratto dalle norme relative ai buoni del Tesoro poliennali 12 % di scadenza 1° aprile 1984, occupa l'intero spazio della facciata;

d) sul rovescio del corpo del titolo è omessa la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lettera *d*), del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ».

Art. 12.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà: cornici e leggende: bruno-rossastro; fondino: bruno-rossastro chiaro.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: verde; fondino: verde-chiaro.

Certificati nominativi di nuda pròprietà: cornici e leggende: bruno; fondino: bruno-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita: cornici e leggende: grigio-scuro; fondino: grigio.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita: cornici e leggende: viola-malva; fondino: viola-chiaro.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici e leggende: rosso; fondino: rosso-chiaro.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore rosso mattone.

I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 13.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 settembre 1979
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 1

(8396)

DECRETO MINISTERIALE 14 settembre 1979.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto-legge 26 maggio 1979, n. 159, convertito nella legge 27 luglio 1979, n. 301;

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1977, con il quale è stata accertata nel comune di Taranto la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, ai fini della concessione della proroga del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori che fruivano di detto trattamento alla data del 30 aprile 1977;

Visti i decreti ministeriali 8 luglio 1977, 13 ottobre 1977, 15 dicembre 1977, 10 marzo 1978, 12 luglio 1978, 28 dicembre 1978 e 26 luglio 1979 di proroga per ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stato ritenuto sussistere le condizioni che giustificano l'ulteriore proroga fino ad un massimo di nove mesi, del trattamento straordinario di integrazione salariale concesso ai lavoratori sopra indicati;

Rilevata la necessità di prorogare di ulteriori tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori che ne beneficiavano alla data del 30 aprile 1977;

Decreta:

E' prolungata per altri tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto, che alla data del 30 aprile 1977 beneficiavano del trattamento straordinario di integrazione salariale.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui allo art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(8260)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nell'« Emo - Esposizione mondiale della macchina utensile », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« Emo - Esposizione mondiale della macchina utensile », che avrà luogo a Milano dal 10 al 18 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(8399)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1979.

Protezione temporanea dei marchi relativi ad oggetti esposti nell'« IX Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », in Bari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardante la protezione temporanea dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

I marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IX Mipan - Salone internazionale delle macchine, impianti e prodotti per la panificazione e la pasticceria », che avrà luogo a Bari dal 7 al 14 ottobre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dal decreto richiamato nella promessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 settembre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(8398)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 1833/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1834/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1835/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 1836/79 della commissione, del 16 agosto 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 1837/79 della commissione, del 17 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica dell'Honduras a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1838/79 della commissione, del 17 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Libano a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1839/79 della commissione, del 17 agosto 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica della Sierra Leone a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 1840/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1501/77 che fissa i centri d'intervento per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 1841/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari della Romania.

Regolamento (CEE) n. 1842/79 della commissione, del 17 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 209 *del* 18 *agosto* 1979.

(198/C)

Regolanento (CEE) n. 1843/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1844/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1845/79 della commissione, del 17 agosto 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare a favore dei rifugiati del Sud-Est asiatico.

Regolamento (CEE) n. 1846/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che modifica le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 213 *del* 21 *agosto* 1979.

(199/C)

Regolamento (CEE) n. 1847/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1848/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, e farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1849/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che determina la data limite di entrata all'ammasso del burro venduto a norma del regolamento (CEE) n. 262/79.

Regolamento (CEE) n. 1850/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acido salicilico, della sottovoce 29.16 B I a) della tariffa doganale comune, originario della Romania beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) numero 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1851/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica nè gommata, della voce 60.02 della tariffa doganale comune, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 1195/79 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1852/79 della commissione, del 20 agosto 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo e simili), senza motore, della voce 87.10 della tariffa doganale comune, originari della Iugoslavia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 1853/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di talune varietà di prugne originarie della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 1854/79 della commissione, del 21 agosto 1979, rettificativo del regolamento (CEE) n. 1367/79 che fissa gli importi compensativi monetari.

Regolamento (CEE) n. 1855/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 1856/79 della commissione, del 21 agosto 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Pubblicati nel n. L 214 *del* 22 *agosto* 1979.

(200/C)

Regolamento (CEE) n. 1857/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 1858/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 1859/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1860/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 1861/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 1862/79 della commissione, del 21 agosto 1979, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di giacche e giacchette tessute per uomo e per ragazzo (categoria 17) originarie della Polonia.

Regolamento (CEE) n. 1863/79 della commissione, del 22 agosto 1979, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 215 *del* 23 *agosto* 1979.

(201/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 agosto 1979			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	32.549.704			
	residui	3.847.359			
	Totale		36.397.063		
Accensione di prestiti	competenza	9.344.015			
	residui				
	Totale		9.344.024		
Spese correnti	competenza			41.170.431	
	residui			4.483.434	
	Totale				45.653.865
Spese in conto capitale	competenza			5.872.093	
	residui			3.045.864	
	Totale				8.917.957
Rimborso di prestiti	competenza			5.359.223	
	residui			182.823	
	Totale				5.542.046
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		62.553.122		44.970.642	
Conti correnti		146.008.210		142.146.416	
Incassi da regolare		31.279.544		30.118.704	
Altre gestioni		49.229.218		51.676.741	
	Totale		289.070.094		268.912.503
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		364.993		432.510	
Pagamenti da regolare		4.716.275		6.740.818	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		8.025.823		8.009.921	
Altri crediti		92.569.660		96.262.437	
	Totale		105.676.751		111.445.686
	Totale complessivo		440.562.623		440.472.057
Fondo di cassa al 31 agosto 1979			—		90.566
	Totale a pareggio		440.562.623		440.562.623

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 agosto 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		90.566	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	68.750		
Pagamenti da regolare	5.687.775		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	9.903.942		
Altri crediti	27.087.298		
Totale crediti		42.747.765	
In complesso			42.838.331
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	68.398.548		
Conti correnti	24.122.959		
Incassi da regolare	2.664.429		
Altre gestioni	6.991.014		
Totale debiti			102.176.950
Situazione del Tesoro (passività)			59.338.619

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 agosto 1979: lire 634.370 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(8456)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 31 agosto 1979

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		10.177.762.007.659
Fecom per Crediti in oro	»		3.495.982.754.678
Cassa	»		572.719.442.230
Portafoglio su piazze italiane:			
— risconto alle Aziende di credito	L.	81.492.797.412	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	81.492.797.412
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L.	868.154.366.451	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»	26.695.360.100	
— a scadenza fissa	»	—	894.849.726.551
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta:			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L.	5.568.710.870.959	
— Fecom per crediti in dollari	»	2.096.770.000.000	
— Altre attività	»	16.512.242.727	7.681.993.113.686
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L.	15.482.942.405.761	
— conti speciali	»	2.366.355.510.470	17.849.297.916.231
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.410.294.892.631
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		10.915.109.098.421
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		43.251.282.370
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		18.773.133.044.839
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		112.657.614.977
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L.	1.143.685.699.667	
— altre attività	»	327.458.831.679	1.471.144.531.346
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.036.129.861.482
Spese dell'esercizio	»		1.770.470.821.762
	L.		77.286.288.906.276
Impegni:			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		1.434.922.911.163
Depositi:			
— a garanzia	L.	3.644.171.695.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	48.831.161.719.020	52.475.333.414.939
Depositari di titoli e valori	L.		2.075.524.873.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		133.275.222.232.654

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		19.113.471.650.000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		144.126.070.720
Depositi in conto corrente liberi	»		93.179.960.152
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1.000.020.000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		274.010.402.237
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	29.536.170.044.211	
— altri	»	21.350.300.963	29.557.520.345.174
Depositi in valuta estera			
— per conto U.I.C.	L.	981.296.562.866	
— altri	»	7.790.579.677	989.087.142.543
Conti dell'estero in lire			
— per conto U.I.C.	L.	1.384.837.341.402	
— altri	»	110.075.965.827	1.494.913.307.229
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		5.592.752.754.678
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		—
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		—
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		306.262.226.054
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		27.413.906.500
Fondi diversi accantonati	»		15.090.691.544.937
Partite varie passive	»		2.572.059.280.788
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	107.676.819.227	
Fondo di riserva straordinario	»	113.485.920.714	221.462.739.941
Rendite dell'esercizio	L.		1.808.337.555.323
	L.		77.286.288.906.276
Impegni	L.		1.434.922.911.163
Depositanti	»		52.475.333.414.939
Titoli e valori presso terzi	»		2.075.524.873.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		133.275.222.232.654

Il Governatore: BAFFI

Il ragioniere generale: M. GIORGI

(8457)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Bando di arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1980, di duemiladuecento volontari con ferma sessennale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: «Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: «Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto Scilla»;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: «Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914»;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 99: «Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1964, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse Forze armate», e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: «Agevolazioni per l'arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare»;

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1980 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per l'ammissione alle scuole allievi sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri sussistenza Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati degli esami psico-fisici, tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli candidati.

Gli arruolati saranno avviati alla frequenza dei corsi ordinari per il conseguimento della categoria/specialità assegnata.

Per gli arruolati ai sensi del presente bando saranno svolti due distinti corsi che avranno rispettivamente inizio il 15 settembre 1980 ed il 1° febbraio 1981.

Gli arruolati seguiranno i corsi presso le scuole allievi sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alle scuole di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie-specialità dagli arruolamenti per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana.

Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dell'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, *purché in una delle seguenti condizioni:*

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1960, 1961, 1962, 1963 e 1964.

I giovani nati in data posteriore al 31 agosto 1964 potranno partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 1° febbraio 1981.

I limiti massimi di età per i cittadini residenti all'estero e per il personale in servizio di leva, che non abbia usufruito di rinvio alla chiamata alle armi, sono aumentati di un anno;

c) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole allievi sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta bollata da L. 2.000 secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il 18° anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri *o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti* che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c)*, con l'indicazione della valutazione conseguita;

g) riportare l'indicazione di tre categorie/specialità preferite.

I giovani già arruolati di leva in altra Forza armata dovranno ottenere il nulla osta della competente autorità militare.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 15 maggio 1980 per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 settembre, ed entro e non oltre il 15 ottobre 1980, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 1° febbraio 1981.

Per i residenti all'estero, le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 1° maggio ed il 1° ottobre 1980.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti rientrino nei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 15 giugno e dal 15 novembre 1980, presso l'infermeria della Marina militare di Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. *B/1* allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamento presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare rispettivamente dalla fine di agosto 1980 e dall'inizio di gennaio 1981, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psicoattitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie/specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 8.

Il comando scuole allievi sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventuale ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'Amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psico-attitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenendo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno, entro quattro mesi, arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito « atto di arruolamento » con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria a premio di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole allievi sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a)*;

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione dell'età, sono iscritti nelle liste di leva;

d) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultanti dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Capitolo III

AGEVOLAZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CARRIERA E VANTAGGI

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

a) licenziati dalle sezioni « padroni marittimi »: ferma di anni quattro;

b) licenziati dalle sezioni « meccanici e motoristi navali », « elettricisti di bordo », « radiotelegrafisti di bordo »: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2, comma *b)*, sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria/specialità risultante dal seguente specchio:

Titolo di studio	Categoria	Specialità
—	—	—
Padroni marittimi per il traffico e per la pesca	Nocchieri e nocchieri di porto	—
Radiotelegrafisti di bordo	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti
Meccanici e motoristi navali	Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Elettricisti di bordo	Elettrotecnici	Elettricisti

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di 2ª classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni quattro o di anni tre, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera, ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di sergente, e cioè quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'amministrazione della Marina militare fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonché libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole allievi sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole allievi sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa dieci mesi per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1980. Al termine del corso triennale gli idonei conseguono il titolo di « Infermiere professionale di Stato ».

Gli allievi sono classificati comuni di 2ª classe all'atto dell'incorporamento; comuni di 1ª classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di diciotto mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forza organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale, e superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di 2° capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale - carriera esecutiva;

essere ammessi all'Accademia navale purché abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto e non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa dieci mesi, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nell'attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della gente di mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonché contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi assicurativi sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'Amministrazione della difesa riservati ai sottufficiali ai sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i termini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 agosto 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 settembre 1979
Registro n. 27 *Difesa, foglio n.* 175.

ALLEGATO A

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo di L. 2.000)
(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . .
(indirizzo: via/piazza, numero civico)
stazione ferroviaria più vicina . . . .
in possesso del titolo di studio di (1) . . . .
che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni sei (2) nella categoria e specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.

Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555) (3), di non avere precedenti penali né pendenze penali in corso (4), di essere celibe (o vedovo senza prole), di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in Marina od in altre Forze armate per motivi disciplinari o di studio.

In atto presto servizio di leva nell . . . . (5)

Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie o specialità: . . . .

Data, ...

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori
o di chi ne fa le veci (6)

(padre)

(madre) . . . . .

Visto per l'autenticazione (6) .

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «padroni marittimi» correggano «ferma di anni 6» in «ferma di anni 4».

I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezioni «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo» e «radiotelegrafisti» correggano «ferma di anni 6» in «ferma di anni 3».

(3) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):

nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della nascita dell'interessato;

padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(4) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(5) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la Forza armata presso la quale presta servizio.

(6) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o della capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:

una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;

una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(8093)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale (di Stato o legalmente riconosciuto) presso la stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese.

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di esecutivo tecnico in prova del personale non statale, riservato a candidati in possesso del diploma di qualifica di disegnatore meccanico o elettromeccanico rilasciato da un istituto professionale (di Stato o legalmente riconosciuto) presso la stazione sperimentale per i combustibili di San Donato Milanese.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa della stazione sperimentale per i combustibili in San Donato Milanese, viale Alcide De Gasperi, 3, tel. 02/510031.

(8339)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale a vice direttore sanitario, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità a vice direttore sanitario, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Roman Cecilia, nata a Roma il 26 dicembre 1943 . . . . punti 94 su 100
2. Bongiovanni Carlo, nato a Castelmassa il 9 aprile 1934 . . . . » 92 »
3. Cavallaro Salvatore, nato a Giarre il 2 aprile 1935 . . . . » 90 »
4. Corbetta Emilio, nato a Varese il 17 febbraio 1937 . . . . » 90 »
5. Trivoli Enrico Walter, nato a Rossano il 6 giugno 1928 . . . . » 90 »
6. Zucchini Anna, nata ad Altedo il 14 ottobre 1945 . . . . » 88 »
7. Azzollino Nicola, nato a Verona il 21 agosto 1945 . . . . » 82 »
8. Baldi Riccardo, nato a Modena il 20 novembre 1946 . . . . » 82 »
9. Colombo Carlo, nato a Milano il 24 febbraio 1945 . . . . » 82 »
10. Monardo Sergio, nato a Catanzaro il 16 novembre 1946 . . . . » 82 »
11. Nannola Giorgio, nato a Napoli il 20 ottobre 1929 . . . . » 82 »

12. Cacciari Paolo, nato a Bologna il 18 maggio 1946 . . punti 80 su 100
13. Maggio Francesco, nato a Carosino il 31 ottobre 1932 . . . . . » 80 »
14. Sagliocco Mario, nato a Trentola-Ducenta il 3 giugno 1944 . . » 80 »
15. Scafa Duilio, nato a Nocera Superiore il 19 giugno 1937 . . » 80 »
16. Casoli Salvatore, nato a Troia il 19 gennaio 1933 . . . . . » 75 »
17. Dalia Mario Michele, nato a Lauro il 2 gennaio 1932 . . » 75 »
18. Guidetti Adriano, nato a Quattro Castella il 13 febbraio 1934 . . . . . » 75 »
19. Montanaro Domenico, nato a Napoli il 25 novembre 1947 . . . . » 75 »
20. Maiorano Giuseppe Alfonso, nato a Flumeri il 26 aprile 1936 . . . . » 72 »
21. Dicara Paolo, nato a Comiso il 1° gennaio 1929 . . . . » 70 »
22. Di Pietra Salvatore, nato a Trapani il 18 settembre 1924 . . . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1979

Il Ministro: ANSELMI

(8303)

Elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale e regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei primari di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 1° dicembre 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati nominativi:

Battaglia Gianfranco, nato a Menaggio il 30 luglio 1928;
Ghirardo Giovanni, nato a Genova il 16 dicembre 1925;
Zinolli Luciano, nato a Genova il 15 dicembre 1922.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto del 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 1° dicembre 1978 è integrato con l'inserimento dei sottoelencati nominativi:

Bottaccin Bruno, nato a Belluno il 21 agosto 1929;
Cirri Gian Paolo, nato a Firenze il 12 luglio 1935;
Coglitore Giovanni, nato a Messina il 29 agosto 1924;
Como Giulio, nato a Napoli il 18 novembre 1935;
Fumo Tommaso, nato a Napoli il 27 luglio 1926;
Furno Francesco, nato a Torino il 12 novembre 1930;
Ghidini Oreste, nato a Verona il 7 settembre 1934;
Grandesso Renzo, nato a Venezia Pallestrina il 25 agosto 1929;
Jan Gaspare, nato a Torino il 2 febbraio 1935;
Litta Modignani Renato, nato a Roma il 6 maggio 1928;
Marazzini Luigi, nato a Milano il 28 gennaio 1933;
Minerva Vito, nato a Palo del Colle il 12 gennaio 1931;
Natangelo Roberto, nato a Milano il 22 gennaio 1934;
Perraro Franco, nato a Treviso il 14 ottobre 1931;
Psaila Maria, nata a Patrasso il 21 novembre 1925;
Regolisti Mario, nato a Fidenza il 22 dicembre 1926;
Roccetti Nicola, nato a Loreto il 2 febbraio 1921;
Rossi Aldo, nato a Venezia il 18 agosto 1927;
Turpini Alessandro, nato a Pavia l'11 luglio 1927;
Volpe Antonio, nato a L'Aquila il 17 gennaio 1930.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8243)

Elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale e regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successive integrazioni, concernente l'elenco dei direttori sanitari idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei direttori sanitari in base al possesso dei requisiti previsti dall'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso enti ospedalieri e, per l'effetto, l'art. 1 del precedente decreto del 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei nominativi sottoelencati:

Bucci Raffaello, nato ad Alanno il 18 novembre 1922;
Favuzzi Enrico, nato a Bari il 3 luglio 1925;
Stornelli Rodolfo, nato a Celano il 10 novembre 1928.

Art. 2.

Il dott. Scapinelli Giacomo, nato a Modena il 28 novembre 1930, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di direttore sanitario presso enti ospedalieri, a prescindere dalla idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 set-

tebre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti previsti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto, l'art. 2 del precedente decreto del 3 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(8245)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 12 maggio 1979, riguardante il concorso, per esami, a cinque borse di studio per la preparazione di docenti di materie tecniche negli istituti statali di istruzione tecnica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 12 settembre 1979, alla pagina 7606, i numeri delle borse di studio da assegnare, indicati nella tabella di cui all'art. 1, debbono intendersi «*3*» per costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico (classe XIV) e «*2*» per informatica (classe XXXIX), anzichè rispettivamente «*2*» e «*3*» come già pubblicato nella suddetta *Gazzetta Ufficiale*.

(8338)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario ostetrico-ginecologo addetto alla divisione di gravidanza ad alto rischio;
due posti di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto del servizio di virologia;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3140/S)

OSPEDALE CIVILE «SS. ANNUNZIATA» DI TARANTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria addetto alla divisione di neonatologia;
un posto di aiuto di cardiologia;
sei posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(3141/S)

OSPEDALE «S. MATTEO» DI PAVIA

Concorso ad un posto di assistente della clinica oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3157/S)

OSPEDALI «CIVILE, M. PATERNO' AREZZO E G. B. ODIERNA» DI RAGUSA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico addetto alla sezione autonoma di oculistica e oftalmologia sociale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto alla sezione autonoma di oculistica e oftalmologia sociale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 ottobre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Ragusa.

(3150/S)

OSPEDALE DI BOLZANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica riservato ad appartenenti al gruppo linguistico italiano.

I candidati devono essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca per la carriera direttiva (gruppo «A»), rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, oppure dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1977, n. 846.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bolzano.

(3156/S)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Concorso ad un posto di aiuto medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(3146/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(3147/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI VENOSA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3158/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(3145/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Domodossola (Novara).

(3151/S)

OSPEDALE SANATORIALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Palermo.

(3152/S)

OSPEDALE « S. LORENZO » DI CARMAGNOLA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carmagnola (Torino).

(3153/S)

OSPEDALE « S. BIAGIO » DI MARSALA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Marsala (Trapani).

(3154/S)

OSPEDALE «S. VERDIANA» DI CASTELFIORENTINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Castelfiorentino (Firenze).

(3155/S)

OSPEDALE CIVILE DI CASTEL DI SANGRO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castel di Sangro (L'Aquila).

(3138/S)

OSPEDALE DELL'AMIATA EST DI ABBADIA S. SALVATORE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Abbadia S. Salvatore (Siena).

(3168/S)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(3144/S)

OSPEDALE CONSORZIALE DI BARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pneumologia;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale;

due posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale, sezione concorsi, dell'ente in Bari.

(3142/S)

OSPEDALE CIVILE «S. TOMMASO DEI BATTUTI» DI PORTOGRUARO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e quattro posti di assistente di cardiologia e terapia intensiva.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Portogruaro (Venezia).

(3143/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 30 aprile 1979, n. **23.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del* 2 *maggio* 1979)

(*Omissis*).

(7852)

LEGGE REGIONALE 23 maggio 1979, n. **24.**

Normativa per la formulazione del parere regionale di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in merito alle istituzioni di scuole statali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il parere di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in merito all'ordine di priorità delle istituzioni nel territorio regionale delle scuole materne, elementari e secondarie, viene espresso dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 23 maggio 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 24 maggio 1979, n. **25.**

Integrazione della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62 - Provvedimenti per il potenziamento e lo sviluppo degli allevamenti zootecnici in Abruzzo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 20 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, è così modificato: « Nei territori classificati montani e svantaggiati di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva (CEE) n. 75/273 del 28 aprile 1975 e nei territori delle comunità montane delimitati ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, i benefici di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili.

Art. 2.

Il n. 2, punto primo, del primo comma dell'art. 10 della citata legge regionale n. 62 è così modificato: « Un contributo in conto capitale nella misura massima del 30 %, elevabile fino al 60 % nei territori classificati montani e svantaggiati di cui all'elenco comunitario allegato alla direttiva (CEE) n. 75/273 del 28 aprile 1975 e nei territori delle comunità montane delimitati ai sensi della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni ».

Art. 3.

I mutui previsti dall'art. 13 della legge regionale 12 ottobre 1977, n. 62, sono assistiti dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'art. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 ed all'art. 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 24 maggio 1979

RICCIUTI

(7853)

LEGGE REGIONALE 21 giugno 1979, n. **26.**

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione di cassa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione è autorizzata a prestare una fidejussione in favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano, per un'anticipazione di cassa dell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni da estinguere non oltre il 31 dicembre 1979.

I limiti della anticipazione fissati dall'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 1978, n. 1, per ciò che riguarda l'anno 1978, devono intendersi ampliati nella misura indicata dal comma precedente.

La fidejussione ha carattere sussidiario, in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è attuata con decreto del presidente della giunta regionale, previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

Il pagamento della Regione, disposto nella osservanza delle condizioni di cui al precedente art. 1, legittima la sostituzione della Regione stessa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino, esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana in tutte le ragioni di diritto dei suoi crediti.

Art. 4.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono introdotte le seguenti variazioni:

Stato di previsione dell'entrata:

Cap. 375 (di nuova istituzione nel titolo IV, categ. 33) denominato « Recupero di somme pagate a seguito della garanzia fidejussoria sull'anticipazione di cassa concessa alla Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano »: in aumento per competenza e per cassa di . . . L. 1.430.000.000

Stato di previsione della spesa:

Cap. 2772 (di nuova istituzione nel sett. 27, titolo II, sez. IX, categ. V) denominato « Oneri derivanti dalla concessione di garanzia fidejussoria a favore della Società per le ferrovie Adriatico-Appennino per l'esercizio della Ferrovia elettrica Adriatico-Sangritana, con sede in Lanciano »: in aumento per competenza e per cassa . L. 1.500.000.000

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, inteso come entità del rischio, ammontante a L. 70.000.000, conseguente alla garanzia concessa, si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 2898 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979.

La partita n. 5 dell'elenco n. 4, allegato al predetto bilancio, è soppressa.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 giugno 1979

RICCIUTI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **27**.

Miglioramenti economici al personale regionale, in applicazione del contratto nazionale di categoria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'applicazione dell'accordo contrattuale dei dipendenti regionali, al personale inquadrato nel ruolo organico della Regione, sono attribuiti, a decorrere dal 1° ottobre 1978 i seguenti aumenti lordi mensili, comprensivi dell'acconto di L. 25.000 concesso con la legge regionale 17 maggio 1977, n. 21, nella misura correlata alla retribuzione iniziale delle qualifiche di appartenenza alla data del 30 settembre 1978, con esclusione dell'indennità integrativa speciale:

fino a L. 2.000.000 annui .	L. 55.000 mensili
fino a L. 3.000.000 annui	» 47.000 »
fino a L. 4.000.000 annui . . .	» 43.000 »
oltre L. 4.000.000 annui . .	» 40.000 »

Le predette somme sono pensionabili e computabili ai fini della tredicesima mensilità.

Al personale assunto dalla Regione a tempo determinato presso i propri centri di formazione professionale, per l'anno addestrativo 1978-79, i miglioramenti di cui ai commi precedenti sono attribuiti dal 1° ottobre 1978 o dalla successiva data di effettiva assunzione del servizio, tenendo conto della equiparazione alle qualifiche funzionali del personale di ruolo.

Per detto personale è escluso ogni altro beneficio economico-giuridico derivante dall'applicazione del contratto nazionale.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1979 in L. 640.000.000, si provvede:

quanto a L. 30.000.000, onere inerente al personale inquadrato nel ruolo organico della Regione, con lo stanziamento iscritto nel cap. 7 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

quanto a L. 500.000.000, onere inerente al personale inquadrato nel ruolo organico della Regione, con lo stanziamento iscritto nel cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979;

quanto a L. 110.000.000, onere inerente al personale assunto a tempo determinato presso i centri di formazione professionale mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del cap. 31 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 e contemporaneo aumento dello stesso importo, per competenza e per cassa, del cap. 511 del medesimo stato di previsione della spesa.

Per gli anni successivi al 1979, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci regionali.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 27 giugno 1979

RICCIUTI

(7854)

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1979, n. **46**.

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 19 luglio 1979, n. **47**.

Aumento, per l'anno 1979, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10: « Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale » è autorizzata, limitatamente all'anno 1979, la maggiore spesa di L. 350.000.000.

Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento iscritto al cap. 2745 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto n. 3 all'allegato *F* della legge di bilancio).

Art. 2.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 2745. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . . L. 350.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 2565. — Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società (leggi regionali 3 agosto 1971, n. 10 e 14 dicembre 1972, n. 40) L. 350.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 19 luglio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 24 luglio 1979, n. **48.**

Comandi, esoneri e collocamenti fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale alla pubblica istruzione è autorizzato a disporre comandi annuali del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione, ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, presso uffici dell'amministrazione regionale o enti o associazioni aventi personalità giuridica, per lo svolgimento di compiti inerenti ad attività formative, educative ed assistenziali, in relazione anche alle peculiari esigenze dell'ordinamento scolastico regionale.

Il numero complessivo dei comandi per ciascun grado di scuola è determinato biennalmente con deliberazione della giunta regionale secondo le esigenze di svolgimento e coordinamento delle suddette attività, tenuto conto delle leggi in vigore e degli adattamenti dei programmi di insegnamento in conformità dell'art. 40 dello statuto speciale.

Nessun altro comando può essere disposto in eccedenza al limite numerico di cui al precedente comma.

I comandi possono essere disposti soltanto nei riguardi del personale che abbia conseguito la conferma in ruolo.

Non è consentito disporre comandi con orario parziale.

Il periodo trascorso in posizione di comando ai sensi del presente articolo è valido a tutti gli effetti, come servizio di istituto nella scuola.

Art. 2.

Gli esoneri dal servizio, parziali o totali, del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado dipendenti dalla Regione sono disposti, secondo le norme previste per il corrispondente personale in servizio nelle scuole del restante territorio nazionale, dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, salvi i casi la cui competenza è attribuita al sovraintendente agli studi per effetto dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861.

Aspettative per motivi sindacali possono essere concesse annualmente dall'assessore regionale alla pubblica istruzione, dietro domanda da presentare tramite l'organizzazione sindacale di appartenenza, a personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo o incaricato, in servizio nelle scuole e istituti dipendenti dalla Regione, in ragione di una unità per ciascuna organizzazione sindacale scolastica che conti non meno di cento iscritti tra il personale medesimo, in attività di servizio; una seconda aspettativa potrà essere concessa per quelle organizzazioni sindacali che contino più di 500 iscritti.

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del comma precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il collocamento fuori ruolo del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole dipendenti dalla Regione può essere disposto esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalle disposizioni vigenti, sempreché il dipendente abbia conseguito la conferma in ruolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 24 luglio 1979

ANDRIONE

LEGGE REGIONALE 7 agosto 1979, n. **49.**

Aumento, per l'anno 1979, delle spese previste dalle leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25, recanti norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 8 *del* 30 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata, per l'anno 1979, la maggiore spesa di lire 50 milioni per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalla legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, modificata con legge regionale 30 luglio 1976, n. 25, è conseguentemente aumentato da lire 400 milioni a lire 450 milioni per l'anno 1979.

Art. 2.

L'onere di lire 50 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 7040 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1979.

Alla copertura dell'onere di lire 50 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, iscritto al cap. 2175 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 (punto n. 13 dell'allegato *E* della legge di bilancio).

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1979, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in diminuzione:

Cap. 2175. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) L. 50.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 7040. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria (leggi regionali 11 agosto 1975, n. 40 e 30 luglio 1976, n. 25) . L. 50.000.000

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 7 agosto 1979

ANDRIONE

(7882)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 28 maggio 1979, n. 12-8/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene la determinazione del programma di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso da bandirsi ai sensi dell'art. 62, comma secondo, della medesima legge alla qualifica di ispettore generale - vice ragioniere generale della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 24 *luglio* 1979)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 63 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 4532 di data 18 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione alla qualifica di « ispettore generale - vice ragioniere generale » della carriera direttiva del ruolo speciale delle finanze e del patrimonio, sono costituite da:

tre prove scritte;
una prova orale.

Art. 2.

PROVE SCRITTE

Prima prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

istituzioni di diritto costituzionale ed amministrativo;
istituzioni di diritto privato;
diritto tributario;
scienza delle finanze e diritto finanziario.

Seconda prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

Economia politica;
politica economica e finanziaria;
economia delle aziende pubbliche;
statistica metodologica ed economica;
programmazione economica e programmazione finanziaria.

Terza prova.

La prova verterà sui seguenti argomenti:

ragioneria generale e applicata;
ragioneria delle aziende pubbliche ed istituzioni di contabilità pubblica (Stato - regioni);
matematica finanziaria ed attuariale;
contabilità nazionale;
politica monetaria e creditizia.

PROVA ORALE

La prova orale, oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, verterà sui seguenti argomenti:

diritto regionale;
economia aziendale;
scienze dell'amministrazione;
profili di legislazione nel rapporto di pubblico impiego;
economia delle aziende di credito e degli istituti speciali di credito;
ordinamento finanziario delle regioni e della provincia autonoma di Trento;
ordinamento giuridico della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al suo statuto e relative norme di attuazione.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 28 maggio 1979

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1979
Registro n. 26, *foglio n.* 12

(7112)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792700)